

PROTOCOLLO D'INTESA SUL PROCESSO CIVILE

tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e Tribunale di Trieste
Sezione Civile.

1. I Magistrati non firseranno cause diverse da quelle chiamate per la prima comparizione delle parti il lunedì tra le ore 9.00 e le ore 10.00 e non dichiareranno la contumacia delle parti non ancora costitutesi prima delle ore 10.00 dello stesso giorno, ovvero quando un Avvocato preannunci entro detto orario la sua costituzione, che dovrà comunque avvenire prima possibile.
Le udienze istruttorie verranno chiamate ad ora fissa ed in modo da evitare, in linea di principio e salvo che per le cause per le quali non siano previsti incombenti particolari, sovrapposizioni di orario. Verrà prestata ogni cura per il rispetto dell'orario delle udienze fissate per incombenti istruttori ed in particolare per la assunzione di testimoni.
2. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente potrà chiamare in causa il terzo direttamente, senza richiedere al Giudice il differimento dell'udienza.
3. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa all'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. se il convenuto opposto si sia costituito entro 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione o ex art. 168 bis u. co. c.p.c.
4. I termini per il deposito di memorie ex art 183 u. co. c.p.c. saranno richiesti dai difensori solo quando si rendano effettivamente necessari in relazione alle esigenze previste dall'art. 183 c.p.c.
5. Gli Avvocati provvederanno a numerare progressivamente non solo i documenti depositati con i primi atti del giudizio, ma anche quelli successivi, ricollegandosi alla numerazione di quelli già in atti. Inoltre, provvederanno a depositare copia dei documenti prodotti in corso di giudizio per ciascuna delle parti costituite.
6. Nel caso di ritiro del fascicolo di parte, gli Avvocati avranno cura, all'atto del rideposito, di ordinarlo in ogni sua parte.
7. Le istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c. verranno decise all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. o nelle successive.
8. Gli Avvocati, per quanto possibile, avranno cura di non richiedere di consultare il fascicolo d'ufficio o di estrarre copia di atti o di documenti del processo nella settimana antecedente alla celebrazione dell'udienza.

9. Gli Avvocati avranno cura di formulare e/o di riformulare le istanze di prova nelle memorie istruttorie ed in particolare nella memoria istruttoria di replica, senza rinvio ad altri atti.
10. Gli Avvocati indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.
11. In caso di ammissione della prova testimoniale con numero limitato dei testimoni da assumere, il Giudice specificherà che il numero dei testimoni limitato (a due, a tre, etc...) si riferisce a ciascun capitolo a scelta della parte.
12. Qualora disponga C.T.U. nell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, il Giudice:
 - a) consentirà breve discussione orale con i difensori delle parti circa il contenuto e/o circa la integrazione dei quesiti;
 - b) raccomanderà al Consulente il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio e del divieto di ricevere e consultare altri documenti diversi da quelli presenti nel fascicolo di parte;
 - c) avvertirà il Consulente che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà consentire ai consulenti di parte, oltreché alle parti e ai loro difensori, di intervenire a tutte le attività di accertamento o di acquisizione, da lui compiute, dei dati utili per rispondere ai quesiti propostigli e dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata;
 - d) inviterà il Consulente a trasmettere ai consulenti di parte una bozza preventiva della sua relazione, dando loro un congruo termine per eventuali osservazioni scritte, delle quali dovrà tenere conto ed alle quali dovrà dare risposta nella sua relazione.
13. Il Magistrato nell'udienza di conferimento dell'incarico al C.T.U. indicherà gli incumbenti per l'udienza successiva (precisazione delle conclusioni o eventuali adempimenti istruttori residui).
14. Gli Avvocati ed i C.T.U. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica anche dei c.t.p.)
15. In sede di convocazione del C.T.U., quest'ultimo deve essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti ed al Giudice il suo eventuale impedimento a comparire all'udienza nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza.
16. Gli Avvocati devono avvisare congiuntamente e per iscritto il nominato C.T.U., in qualsivoglia procedimento civile di cognizione, cautelare e/o di esecuzione, della sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza, o dell'ulteriore svolgimento dell'attività da parte

del C.T.U. medesimo, qualora fosse intervenuta la definizione stragiudiziale della lite.

17. Al fine del più efficace e sollecito svolgimento delle udienze nel contraddittorio delle parti con il Magistrato, il Giudice e gli Avvocati avranno cura di conoscere con la migliore precisione il contenuto degli atti di causa.
18. Rientra negli ordinari compiti della difesa professionale che l'Avvocato, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, sia sostituito da un collega a conoscenza degli atti di causa e al quale siano state fornite precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi nell'udienza.
19. Nel caso di impedimento, il Giudice farà avvisare le parti, tramite la cancelleria, della mancata celebrazione dell'udienza con ogni possibile anticipo.
20. Gli Avvocati preciseranno le conclusioni con apposito foglio e avranno cura di trasmettere al Giudice le conclusioni precisate via e-mail all'indirizzo di posta elettronica che, per ciascun Magistrato, è composto da nome.cognome@giustizia.it.
21. Il Giudice terrà debitamente conto, nella liquidazione delle spese di lite, del compenso del consulente di parte purchè il difensore documenti il relativo esborso. Il Giudice darà conto nella motivazione della sentenza delle ragioni in base alle quali è disposta la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.
22. A seconda della natura e della difficoltà della causa, il Giudice emetterà la sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sextes c.p.c. da considerarsi come modalità preferenziale per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di rito, delle cause di natura seriale e di quelle di più semplice soluzione.
23. Gli Avvocati si impegnano a comunicare tempestivamente al Giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia.
24. Gli Avvocati avranno cura di indicare al Giudice e alle altre parti ove siano reperibili i precedenti giurisprudenziali, in particolare di merito, e/o gli interventi di dottrina ai quali facciano riferimento negli atti di causa o in sede di esposizione orale.
25. Gli Avvocati recapiteranno al Giudice del primo grado copia semplice della sentenza che venga emessa dal Giudice di Appello e dalla Corte di Cassazione nei successivi gradi del giudizio.